

NOVITÀ IN BUSTA (OTTOBRE 2022)

Le misure di sostegno ai lavoratori ed alle lavoratrici decise dal Governo “Draghi” hanno introdotto, attraverso i Decreti Aiuti ed Aiuti bis, alcune misure che hanno comportato incrementi nelle buste paga mensili (misure in materia di politiche sociali, accoglienza e finanziarie).

Fra queste ricordiamo quelle del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022/L. 15 luglio 2022, n. 91:

- **Indennità una tantum 200 euro per i lavoratori dipendenti** (Art. 31) esonerata da oneri fiscali e previdenziali, con decorrenza giugno 2022;
- **indennità una tantum 200 euro per i titolari di trattamenti pensionistici** con la mensilità di luglio 2022, di cui all’Art. 32 (allargata ad altri soggetti beneficiari);
- buono, fino a 60 euro a studenti e lavoratori da utilizzare per acquistare, fino al 31 dicembre 2022, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale (Art.35. Per persone fisiche titolari di reddito fino a 35.000 euro).

Successivamente il D.L 9 agosto 2022, n. 115/L. 21 settembre 2022, n. 142 ha introdotto ulteriori misure di sostegno (politiche sociali) fra cui:

- allargamento dell’indennità una tantum di 200 euro di cui sopra ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 (Art. 22), che fino alla data di entrata in vigore del ”Decreto Aiuti” non hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 121, L. n. 234/2021), poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS; **ed ai pensionati di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria** (pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione) con decorrenza entro il 1° luglio 2022 (invece di giugno 2022);
- **Anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022** (Art. 21): in via eccezionale, è prevista l’anticipazione al 1° novembre 2022 del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021. Inoltre, nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, inclusa la tredicesima mensilità, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente a tali mensilità, di 2 punti percentuali;
- **il parziale esonero dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti** (Art. 20): per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti con esclusione dei rapporti di lavoro domestico (di cui all’art. 1, comma 121, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, [Legge di Bilancio 2022](#)), **è incrementato di 1,2 punti percentuali**. In considerazione dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per quanto sopra, nella prossima busta paga i lavoratori dipendenti percepiranno l’incremento dell’1,2% recuperando i contributi di cui al “parziale esonero dei contributi previdenziali a carico degli stessi”, come citato nel punto precedente.